

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio nazionale forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Michele SALAZAR	Presidente f.f.
- Avv. Andrea MASCHERIN	Segretario
- Avv. Antonio BAFFA	Componente
- Avv. Stefano BORSACCHI	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Federico FERINA	“
- Avv. Fabio FLORIO	“
- Avv. Aldo MORLINO	“
- Avv. Claudio NERI	“
- Avv. Andrea PASQUALIN	“
- Avv. Bruno PIACCI	“

con l'intervento del rappresentante del P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. E.S., nata a Salerno il 27/5/1970, avverso la decisione in data 4 maggio 2011, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pinerolo, notificata in data 27 maggio 2011, le ha inflitto la sanzione disciplinare della censura.

La ricorrente avv. E.S. è comparsa personalmente;

è presente il suo difensore avv. Salvatore Sica ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è comparso;

Udita la relazione del Consigliere avv. Carla Broccardo;

Inteso il P. M., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso

Sentita la ricorrente, la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

Sentito il suo difensore il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

FATTO

1. Con esposto depositato al COA di Pinerolo in data 1.9.2010 l'avv. S.P. segnalava un comportamento tenuto dall'avv. E.S., ritenuto non rispettoso dei doveri di dignità, lealtà e decoro che devono ispirare la condotta dell'avvocato, riscontrato nell'ambito di una controversia civile, che le vedeva professionalmente impegnate,

pendente dinnanzi al Tribunale di Torino, sez. distaccata di S..

2. La questione riguardava un procedimento civile per l'accertamento del diritto di proprietà per usucapione speciale rurale di cui alla legge n. 346/76 che l'avv. P. intendeva avviare per conto della cliente signora M. B.. In occasione della predisposizione degli atti di causa, l'esponente apprendeva dalla cliente che all'albo del comune di S. C. risultava affisso il provvedimento del Tribunale di S. che accertava l'acquisto della proprietà degli stessi terreni cui era interessata la cliente (CT foglio 18 n. 83 e 95) a favore di altro soggetto, il sig. G. U., assistito dall'avv. E.S..

Sempre dalla cliente, l'avv. P. riceveva copia delle lettere che la stessa aveva ricevuto in precedenza (precisamente in data 28.5.2007 e 3.12.2007) dall'avv. S. con cui le veniva proposto l'acquisto di terreni e fabbricati, tra cui quelli oggetto poi del decreto di usucapione esposto all'albo comunale; inoltre la signora B. riferiva al proprio legale di essere stata anche contattata telefonicamente dall'avv. S. che le aveva proposto (per conto delle società B. e V.) e dietro compenso in denaro, di prestarsi quale ricorrente per cause di usucapione.

L'avvocato P. promuoveva quindi per conto della signora B. l'opposizione al provvedimento emesso in favore del signor G.U.. Dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione, avvenuta in data 26.11.2009, l'avv. E.S. inviava all'avv. P. una e-mail con la quale informava che sarebbe stata presentata querela per aver prodotto documenti riservati ritenendo la produzione *“violazione della privacy perseguibile ex art. 616 e segg.ti cp e ex art. 710 cpc per i quali ho già avuto specifico mandato dalla B. per incardinare tali azioni”*. L'indicazione del nome B. appariva all'esponente, fin da subito, inopportuna poiché si trattava di un soggetto estraneo alla causa che non avrebbe quindi potuto conoscere i documenti.

Fra gli atti depositati in causa dall'avv. P. vi era anche una lettera di interruzione dei termini per l'acquisto per usucapione inviata nel 1993 dalla signora B. a tale sig. A.M.. Quest'ultimo, nei giorni successivi al deposito del documento, telefonava alla signora B. riferendo di essere stato avvisato dall'avv. S. dell'indicazione fatta dall'avv. P. del suo nome per poterlo sentire come teste e che gli era stata rivolta la richiesta *“di rendere il favore al sig. G.”* visto che anni prima questi aveva fatto da testimone in suo favore.

L'esponente precisava che, in realtà, al momento della telefonata del signor M. di cui le aveva riferito la cliente, non era ancora stata formalizzata la richiesta istruttoria per la testimonianza (alla quale peraltro ha rinunciato dopo la telefonata) e il signor M. è stato poi indicato come teste dall'avv. E.S..

3. Il COA dava comunicazione all'avv. E.S. della presentazione dell'esposto e la

stessa presentava le proprie osservazioni depositando nota del 4.10.2010, con relativa documentazione, con cui si ricostruiva la vicenda dell'incarico ricevuto nel maggio 2007 dalle società B. srl e V. srl di intraprendere una trattativa volta all'acquisto di una porzione di rudere in località S., S. di C., già della società V. per la metà. L'avvocato S. provvedeva quindi a contattare la signora B. ma, nonostante il dichiarato interesse della stessa, l'affare non si concludeva.

Nel settembre del 2008, accettato l'incarico dal signor M. G.U., procedeva con la richiesta di usucapione di alcuni terreni, il cui decreto veniva opposto. A questo proposito l'avv. S. precisava che i terreni acquistati dal signor G. non erano quelli a cui si riferivano le lettere inviate alla signora B. per conto delle due società clienti e di essere stata costretta all'invio della e-mail 25.2.2010 anche a tutela dei propri clienti.

4. Con nota dell'11.2.2011 il COA di Pinerolo chiedeva informazioni all'Ordine di Torino in merito all'esposto presentato in data 14.5.2010 dall'avv. E.S. nei confronti dell'avv. S. P.; tale procedimento risultava archiviato con provvedimento del 30.11.2010.

5. In data 5.4.2011 veniva notificata all'avv. S. la citazione a giudizio per l'udienza del 4 maggio 2011 per il seguente capo di incolpazione:

“con riguardo ai fatti occorsi in occasione del dispiegarsi di controversia civile insorta tra B. M. (con avv. P.) e G.U. M. (con l'avv. S.), incardinatasi poi avanti il tribunale di Torino, sez. distaccata di S. (v. rg. 60386/08 cfr. decreto del tribunale ex art. 3 L 346/1976 e successiva opposizione), aventi ad oggetto l'usucapione speciale ai sensi della legge 346/1976 e art. 1159 c.c., riguardante alcuni terreni siti nel comune di S. di C., B. S.,

A) *per aver violato gli art. 5, 6, 9, 22, 48 del Codice Deontologico forense, non ispirando la propria condotta, nello svolgimento dell'attività professionale, all'osservanza dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza, non osservando il dovere di segretezza e riservatezza né quello di correttezza e lealtà verso i colleghi, in particolare:*

- 1. per aver minacciato con l'invio della e-mail 25.2.2010 -di cui infra- all'avv. S.P. ed alla controparte B. M., azioni prive di fondamento, sproporzionate e vessatorie, consistenti nella proposizione di querela e nella segnalazione presso l'Ordine degli Avvocati di Torino; condotta tenuta il 25.2.2010;*
- 2. per aver riferito a soggetti terzi, rispetto alle parti in lite, ovvero a B. Srl, V. Srl e M. A., informazioni fornite dalla parte assistita e/o apprese in dipendenza di mandato difensivo, segnatamente riferendo – tra il 26.11.09 ed il 25.2.10 – a B. Srl, V. Srl, ed a M. A. – tra il 12.5.2010 ed il 30.6.2010 – dell'esistenza di un contenzioso tra G.U. M. e B. M. e riferendo loro, altresì, il contenuto degli atti difensivi riversati nella*

causa de qua dall'avv. S. P.;

3. per aver inviato il 25.2.2010 all'avv. S.P. la seguente e-mail: “Gentile Collega, solo per mero scrupolo e per rapporti di colleganza che ci legano, La informo che nei prossimi giorni procederò a sporgere querela personalmente e insieme anche a B. Srl in danno alla Sig.ra B. e Suo per avere depositato nell'ambito del processo G. – B. atti e documenti riservati riferibili esclusivamente a soggetto diverso da G. per fatti e circostanze che nulla hanno a che fare con l'opposizione all'usucapione intentata dalla Sua cliente; tale allegazione costituisce violazione della privacy perseguibile ex art. 616 e segg.ti c.p. e 700 c.p. per i quali ho già avuto specifico mandato dalla B. per incardinare le azioni. Inoltre mio malgrado, mi trovo costretta anche a presentare esposto al Consiglio dell'Ordine di Torino, -già contattato- in suo esclusivo danno, per aver violato le norme in materia di deontologia professionale. Contestualmente, provvederò a costituirmi nell'opposizione in oggetto. La presente solo per estrema correttezza e gentilezza, anche se non dovuta. Con molti saluti. Avv. E.S.” avente contenuto ingiurioso ed irrispettoso, accusandola – infondatamente - di aver commesso, unitamente alla sua cliente B., una condotta penalmente rilevante, offensiva dell'avv. S. e della società B. (da qui la manifestazione di volontà circa la presentazione di querela) e di aver contemporaneamente compiuto illeciti deontologici comportanti la segnalazione presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino (che poi ha ritenuto del tutto prive di fondamento le doglianze dell'avv. S.); condotte compiute il 25.2.2010;

B) per aver violato gli artt. 5, 6 e 52 del codice deontologico forense per non aver osservato il divieto di evitare di intrattenere rapporti con i testimoni in ordine alle circostanze oggetto della causa civile sopra indicata, compiendo forzature e ponendo in essere suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti, in particolare avendo contattato tra il 12.5.2010 e il 30.6.2010, il signor A.M. (res. in S. di C.), domandandogli, nonostante fosse stato indicato da controparte come persona informata sui fatti, se volesse far da testimone per il signor G.U. per ricambiargli il favore di aver testimoniato a suo vantaggio in un'analoga causa di usucapione tempo prima, ed i sigg. M. L. e B. S., entrambi res. in S. di C., chiedendo loro, tra la metà dell'anno 2008 ed il settembre 2009, come piacere personale di rilasciare dichiarazioni favorevoli al signor G.U. M. nella causa ex art. 3 L. 346/1976 incardinata avanti al Tribunale di Torino sez. distaccata di S. r.g. 60386/08”.

6. In data 18 aprile 2011 veniva depositata memoria difensiva a firma dell'avv. G. P., difensore dell'incolpata, che in relazione al capo a) ribadiva che la mail del 25.2.2010

costituiva un atto dovuto anche ai sensi del codice deontologico e non aveva alcun contenuto irrispettoso o ingiurioso. Inoltre le informazioni che l'avv. S. avrebbe riferito ai propri clienti e al signor M. venivano apprese in dipendenza del mandato e trattandosi di causa di usucapione speciale ricorso e decreto erano, appunto, accessibili a tutti.

In merito all'incolpazione sub b) la difesa dell'incolpata contestava l'addebito negando l'esistenza dei contatti descritti nell'incolpazione.

7. All'udienza del 4 maggio 2011 venivano sentiti l'esponente avv. S. P., e i signori B. M., M. A., B. S., B. M. (indicato dalla difesa), e con il consenso della difesa dell'incolpata vi era la rinuncia al teste M. L..

8. Con decisione depositata il 12 luglio 2011, e notificata in data 18.7.2011, il COA di Pinerolo dichiarava la responsabilità deontologica dell'avv. E.S. in relazione al capo a) dell'incolpazione e applicava la sanzione disciplinare della censura ritenendo denigratorie le affermazioni di cui alla e-mail del 25.2.2010 per l'assenza dei presupposti per la presentazione di una querela nei confronti dell'avv. P. e per la non pertinenza del riferimento all'art. 700 cpc. Inoltre, nella motivazione della decisione, il COA evidenziava l'assenza di violazioni deontologiche da parte dell'esponente che si era limitata a produrre una lettera, non riservata, di cui aveva piena e legittima disponibilità nonché il tono canzonatorio dell'ultima frase che peraltro sconfessa l'argomento difensivo (e cioè che l'avviso dell'intenzione di presentare la querela fosse un atto imposto dall'art. 22 del codice deontologico forense).

In relazione al capo b) il COA di Pinerolo disponeva l'archiviazione del procedimento.

9. Con ricorso depositato al COA in data 11 agosto 2011, l'avv. E.S. propone quattro motivi di impugnazione, attinenti la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, nonché l'eccesso di potere, la falsa applicazione della legge e l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie da parte del C.O.A. di Pinerolo.

10. Veniva fissata udienza innanzi al Consiglio Nazionale Forense e ne veniva data rituale comunicazione alle parti.

DIRITTO

11. La decisione del COA di Pinerolo appare coerentemente motivata e l'accertamento della responsabilità dell'incolpata, limitatamente al capo a), risulta logica conseguenza della valutazione dei fatti, come ricostruiti all'esito dell'adeguata attività istruttoria svolta dal Consiglio.

Le censure mosse alla decisione risultano pertanto infondate e come tali andranno respinte. In particolare, quanto esposto circa la pretesa genericità degli art. 5 e 6 del CdF

ove la difesa dell'incolpata non tiene conto che i concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si richiamano nella quasi totalità le regole di condotta da osservare; questi costituiscono, infatti, doveri fondamentali e necessarie premesse per gran parte dei comportamenti degli avvocati.

Non convincono questo Collegio neppure le censure mosse dall'avv. S. alla contestazione della violazione dell'art. 9 del CdF: coerentemente, rispetto alle risultanze istruttorie, il COA di Pinerolo ha ritenuto configurata la violazione del dovere di segretezza e riservatezza previsto a carico dell'avvocato. La diffusione dell'informazione relativa al contenuto dei documenti prodotti dalla difesa avversaria nella causa B. - G.U. (ci si riferisce, in particolare, alle lettere d.d. 28.5.2007 e 3.12.2007 inviate alla signora B.) risulta provata dal teste M. B. a nulla rilevando le circostanze dedotte dall'incolpata circa la potenziale diversa e concorrente fonte dell'informazione.

La decisione impugnata appare puntualmente motivata in fatto e diritto, anche con riferimento all'accertamento della responsabilità circa la violazione degli art. 22 e 48 del CdF.

Il contenuto della e-mail inviata dall'incolpata in data 25.2.2010 non lascia infatti spazio a diverse interpretazioni. Come affermato da costante giurisprudenza di questo Consiglio configura illecito deontologico la comunicazione con la quale l'avvocato, senza alcuna necessità giuridica in relazione alle attività difensive e ad essa non funzionale, rappresenti alla controparte un rilevante pregiudizio anche di ordine extra-giudiziario al fine implicito di esercitare una indebita pressione (cfr. CNF 13 luglio 2009, n. 72 e 27 ottobre 2008, n. 139) come appunto risulta essere la riserva di sporgere denuncia penale in relazione a comportamenti invece privi di penale rilevanza.

Il dettato della norma indica chiaramente come l'intimazione di una qualsiasi azione giudiziaria non è più lecita e si trasforma in minaccia, come tale sanzionabile anche disciplinarmente, quando l'avvocato prospetti la possibilità di avviare azioni del tutto sproporzionate e vessatorie.

12. Tuttavia, quanto alla sanzione irrogata, quella dell'avvertimento appare più congrua in riferimento alla condotta posta in essere, considerato il particolare e ristretto contesto territoriale e relazionale in cui si sono svolti i fatti con la conseguente minor offensibilità del comportamento, il possibile raffigurarsi di un eccesso nella difesa da parte dell'incolpata, nonché l'assenza di suoi precedenti disciplinari.

In conclusione quindi, questo Consiglio ritiene di poter accogliere il ricorso relativamente alla richiesta svolta in via subordinata e la conseguenza di ciò è la riduzione della sanzione irrogata.

P.Q.M.

il Consiglio Nazionale Forense, riunito in camera di consiglio;
visti gli artt. 38, 40 e 54 del R.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578;
in parziale accoglimento del ricorso proposto dall'avv. E.S. avverso la decisione del COA
di Pinerolo d.d. 4 maggio 2011 riduce la sanzione disciplinare all'avvertimento.
Così deciso in Roma il 22 febbraio 2014

IL SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Michele Salazar

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 26 settembre 2014

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Andrea Mascherin

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Andrea Mascherin